

Deliberazione della Giunta Regionale 4 aprile 2023, n. 21-6702

Rinnovo, in parziale sanatoria senza soluzione di continuità', dell'Accordo-quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099, per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale.

A relazione dell'Assessore Icardi:

La Regione Piemonte, nell'ambito del sistema sanitario regionale ed in attuazione del combinato disposto degli artt. 32 e 117, comma 3, Cost., garantisce la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

I compiti istituzionali della Regione Piemonte e quelli delle Aziende sanitarie regionali, seppur diversi, risultano complementari e concorrenti nella realizzazione del comune obiettivo della promozione e della tutela della salute pubblica.

La stretta connessione tra le attività e la diretta ricaduta dei provvedimenti regionali sulle Aziende sanitarie hanno consolidato, negli anni, un sistema di rapporti di stimolante ed aperta cooperazione istituzionale e, in quest'ambito di fattiva collaborazione, la Regione, laddove necessita di idonee competenze professionali, si avvale di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende sanitarie. Le collaborazioni istituzionali hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali ed a creare sinergie culturali, tecniche-scientifiche ed amministrative, con notevoli positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale.

In attuazione di tale sistema di collaborazione, fu adottata la D.G.R. n. 12-10772 del 27/10/2003, a mezzo della quale venne approvato il testo dell'”Accordo-quadro sulla collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per lo studio e approfondimento delle problematiche sanitarie” successivamente rinnovato con D.G.R. n. 15-9682 del 30/09/2008.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, ha espressamente sancito che la Regione, per finalità proprie del Servizio Sanitario, possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 16 del 29/07/2016, è stato approvato l'Accordo-quadro per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'utilizzo, da parte della Regione, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare, mediante convenzioni attuative, specifici incarichi regionali.

Dato atto che l'art. 5 dell'Accordo-quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 prevede che: *“Il presente accordo-quadro ha la durata di anni cinque, dal 01/01/2018 al 31/12/2022, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti [...]”*.

Rilevato che, allo stato attuale, risultano invariati i presupposti per la Regione di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende sanitarie e si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo dell'accordo ai sensi del citato articolo 5 dell'Accordo-quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017.

Dato atto che tali accordi si collocano, così come le convenzioni attuative con le singole Aziende sanitarie, nell'ambito delle fattispecie previste dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale *“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*.

Dato altresì atto che, con Determina Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018, veniva approvato lo schema di convenzione-tipo per le attivazioni delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale.

Dato altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Vista la legge n. 241 del 7.08.1990;

vista la legge regionale n. 16 del 29.07.2016;

visto il Decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001.

Acquisito il parere favorevole delle Aziende sanitarie regionali a rinnovare, senza soluzione di continuità dal 1.1.2023 al 31.12.2028 ed in parziale sanatoria, lo schema di Accordo quadro approvato con D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 1-4046 del 17.10.2016, così come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di rinnovare, senza soluzione di continuità ed in parziale sanatoria dal 1.1.2023 al 31.12.2028, l'Accordo quadro di cui alla D.G.R. 7 dicembre 2017, n. 39-6099 per la collaborazione istituzionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 16 del 29/07/2016, tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali per le finalità proprie del Servizio Sanitario Regionale, il cui schema tipo è approvato all'allegato A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- di demandare al Direttore della Direzione Sanità e Welfare la stipula degli Accordi quadro con le Aziende Sanitarie Regionali predisposti in conformità allo schema tipo di cui alla linea precedente;
- di dare atto che per la stipula delle singole convenzioni attuative verrà utilizzato lo schema approvato con Determina Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018;
- di dare altresì atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

**ACCORDO QUADRO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE
PIEMONTE E LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI PER FINALITA' PROPRIE DEL
S.S.R.**

Premesso

- che la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione;
- che sono tuttora numerose ed attive le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate;
- che queste collaborazioni hanno contribuito ad elevare le reciproche competenze professionali e creato un sinergismo culturale, tecnico, scientifico ed amministrativo, con notevoli e positive ricadute nel conseguimento di obiettivi e nella realizzazione di progetti altamente qualificati anche in campo nazionale;
- che è interesse comune proseguire i rapporti in atto ed ulteriormente sviluppare nuove forme di cooperazione, in relazione ai ruoli ed alle competenze professionali propri di ciascuna parte, per le attività di studio, approfondimento e ricerca su tematiche a carattere sanitario, attraverso l'utilizzazione di proprie risorse e la collaborazione su progetti ed iniziative comuni;
- che la Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016 all'articolo 16 espressamente prevede che per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**);
- che con D.G.R. n. 39-6099 del 07/12/2017, in attuazione dell'art. 16 della L.R. 16 del 29/07/2016, è stato approvato l'Accordo-quadro per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende sanitarie regionali per l'utilizzo, da parte della Regione, di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare, mediante convenzioni attuative, specifici incarichi regionali;
- che l'art. 5 dell'Accordo-quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017 prevede che: *"Il presente accordo-quadro ha la durata di anni cinque, dal 01/01/2018 al 31/12/2022, ed è rinnovabile previa manifestazione espressa delle parti [...]";*
- che, allo stato attuale, risultano invariati i presupposti per la Regione di avvalersi di tecnici ed esperti individuati negli organici delle Aziende sanitarie e si rende, pertanto, necessario procedere al rinnovo dell'accordo, senza soluzione di continuità, ai sensi del citato articolo 5 dell'Accordo-quadro allegato alla D.G.R. n. 39-6099 del 7.12.2017

TRA

La Regione, Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

E

Le Aziende Sanitarie Regionali, nella persona dei rispettivi Direttori Generali/Commissari, ai fini del presente accordo domiciliati presso la sede dell'Azienda,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Scopo

Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali ed al fine di una migliore realizzazione degli stessi, la Regione Piemonte e l'Azienda sanitaria riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per la realizzazione congiunta di studi, approfondimenti e ricerche nonché supporto tecnico scientifico e specialistico sulle tematiche dell'organizzazione sanitaria all'attività regionale.

Articolo 2

Oggetto

Con il presente accordo-quadro, in funzione della competenza regolatoria della Regione, per le esigenze della Direzione regionale Sanità, viene disciplinato un rapporto di collaborazione finalizzato all'utilizzo da parte della Regione di idonee competenze professionali individuate nell'organico dell'Azienda cui affidare specifici incarichi di collaborazione per l'espletamento delle attività di competenza della Regione e, conseguentemente, di interesse per le Aziende sanitarie.

Articolo 3

Convenzioni attuative

Le collaborazioni professionali in esecuzione del presente accordo quadro saranno di volta in volta attivate previa stipulazione di specifiche convenzioni, ai sensi della Determina Dirigenziale n. 90 del 2018 di approvazione dello schema di convenzione-tipo, da sottoscrivere da parte del Direttore regionale alla "Sanità", dal Direttore generale dell'Azienda e dai soggetti direttamente interessati.

In ogni caso ciascuna convenzione attuativa dovrà regolare i termini e le modalità degli impegni assunti dai sottoscrittori.

In particolare esse dovranno:

- richiamare il presente accordo, esplicitando che la convenzione è stipulata in applicazione dell'art. 16 della L.R. n. 16/2016;
- specificare l'oggetto della collaborazione o la tipologia del supporto tecnico scientifico e specialistico;
- precisare la qualifica professionale del/i collaboratore/i interessato/i;
- predefinire la durata, il monte ore settimanale/mensile e le altre modalità di erogazione della prestazione.

Dovrà altresì essere previsto che:

- a) nessun onere potrà essere posto a carico della Regione;
- b) per quanto di rispettiva competenza la Regione e l'Azienda provvedono al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) l'Azienda è competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- d) il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro;
- e) gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale. La Regione, in sede di riparto del Fondo Sanitario Regionale, potrà tener conto di tali spese;
- f) la Regione può abilitare il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione;
- g) la Regione dovrà garantire che, i dati particolari e le informazioni ai quali il collaboratore avrà accesso nel corso delle attività svolte, saranno trattati, conservati ed archiviati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 (*General Data Protection Regulation*) e nel rispetto del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, così come novellato dal D.Lgs. 10/08/2018, n. 101;
- h) nell'espletamento della collaborazione i dipendenti delle Aziende Sanitarie Regionali sono inseriti, sotto il profilo organizzativo – funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolgono le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali;

Articolo 4
Proprietà intellettuale dei risultati

La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali dei soggetti che hanno svolto le attività di studio e ricerca.

Articolo 5
Durata

Il presente accordo-quadro ha la durata di anni cinque, senza soluzione di continuità, e può essere rinnovato dalle parti salvo l'eventuale recesso anticipato.

Articolo 6
Registrazione

Il presente accordo-quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'amministrazione richiedente.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA'

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA